



Area

Edilizia e Logistica

OGGETTO: Realizzazione di una nuova centrale tecnologica ipogea della sede di Via Morgari del Politecnico di Torino. Cig: 810833380F - Cup: E16J17001200005 - Cui: L00518460019201900036

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1

Un concorrente chiede:

- a) *Per la procedura in oggetto vorremmo partecipare in RTI verticale (da costituirsi) della quale:*
- o *la scrivente figurerebbe come **capogruppo** per l'esecuzione delle opere di cui alla prev. OG1 pari al 33,75% più le opere di cui all'OS21 poiché essendo scorporabili (e se non posseduta dalla mandante viene assorbita dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente pag. 8 disc.gara) eseguendo una percentuale totale pari al **45,61%***
 - o *mentre la mandante eseguirebbe i lavori di cui alla categoria OS28 pari al 31,44 %, e dato che possiede Soa per l'OS30 anche le relative opere pari al 22,95% eseguendo una percentuale totale pari al **54,39%**. A questo punto chi dovrebbe ricoprire il ruolo di mandataria se la mandante esegue di fatto più di noi?*
- b) *Volevamo sapere inoltre se l'OS21 fosse a qualificazione obbligatoria o meno, e nel caso non lo fosse, se la dichiaro in subappalto al 100% che è pari al 11,86 % dato che non è computabile ai fini del raggiungimento del 40% dell'importo complessivo, vuol dire che mi rimane a disposizione sempre un 40 % di importo subappaltabile nelle altre categorie??*

QUESITO N. 2

Un concorrente chiede:

con riferimento alla gara in oggetto, è possibile partecipare come impresa singola, anche se non in possesso della categoria OS21, ma dichiarando di voler subappaltare al 100% la stessa ad impresa avente i requisiti richiesti?



Area

Edilizia e Logistica

RISPOSTA QUESITO N. 1:

- a) Il ruolo di mandataria dovrà essere assunto dall'impresa che eseguirà le prestazioni di cui alla categoria prevalente.
- b) Si specifica che la categoria OS21 è una SIOS. Essendo l'importo superiore al 10% dell'importo dei lavori, ai sensi degli artt. 105, comma 5 e 89, comma 11 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. si precisa che è a qualificazione obbligatoria e non può essere subappaltata in misura superiore al 30%.

RISPOSTA QUESITO N. 2:

Ai sensi degli artt. 105, comma 5 e 89, comma 11 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. la categoria OS21 è qualificazione obbligatoria e non può essere subappaltata in misura superiore al 30%.

Torino, 09 dicembre 2019